

Ordinanza 9 settembre 2003

Ministero della Salute. Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi.

(GAZZ. UFF. 12-9-2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i reiterati e sempre piu' frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita' o potenziale pericolosita' di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1:

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.

4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di

protezione civile.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro: Sirchia

L'elenco delle razze a cui si applicano le restrizioni

Obblighi e divieti previsti dall'Ordinanza urgente del Ministro della Salute Girolamo Sirchia "per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi", si applicano, come previsto all'articolo 1, ai cani Pit-Bull e alle razze canine appartenenti ai gruppo 1 e 2 della classificazione internazionale disponibile in Italia nel sito dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) e riconosciuta dalla Federazione cinologica internazionale (Fci).

Cani del gruppo ENCI numero 1

AUSTRALIAN CATTLE DOG -CANE DA MANDRIA AUSTRALIANO
AUSTRALIAN KELPIE
AUSTRALIAN SHEPHERD - PASTORE AUSTRALIANO
BEARDED COLLIE - COLLIE BARBUTO
BEAUCERON - PASTORE DELLA BEAUCE
BOBTAIL - OLD SHEEPDOG
BORDER COLLIE
BOVARO DELLE ARDENNE - BOUVIER DES ARDENNES
BOVARO DELLE FIANDRE - BOUVIER DES FLANDRES
BRIARD - PASTORE DELLA BRIE
CAO DE SERRA DA ESTRELA
CORGI GALLESE
KOMONDOR
KUVASZ
MALINOIS - PASTORE BELGA DI MALINES
MUDI
PASTORE BELGA DI TERVUEREN
PASTORE BELGA GROENENDAEL
PASTORE BERGAMASCO
PASTORE CATALANO
PASTORE CROATO - HRVATSKI OVCHAR
PASTORE DEI PIRENEI
PASTORE DEI PIRENEI A MUSO RASO
PASTORE DELLE SHETLAND - SHETLAND SHEEPDOG
PASTORE DI KARST - PASTORE DEL CARSO
PASTORE DI TATRA - OWCZAREK PODLHALANSKI
PASTORE MAREMMANO - ABRUZZESE
PASTORE OLANDESE
PASTORE SCOZZESE - COLLIE
PASTORE SCOZZESE A PELO RASO - SMOOTH COLLIE
PASTORE TEDESCO
PULI
PUMI
SCHIPPERKEE
TCHOUVATCH SLOVACCO - SLOVENSKY CUVAR

Cani del gruppo ENCI numero 2

AFFENPINSCHER
AIDI
ALANO ARLECCHINO
ALANO FULVO
ALANO NERO - DEUTSCHE DOGGE
ALANO TIGRATO
BOVARO DEL APPENZELL - APPENZELLER SEENHOUND
BOVARO DEL BERNESE - BERNER SENNENHUND
BOVARO DELL' ENTLEBUCH - ENTLEBUCHER SENNENHUND
BOXER
BOXER FULVO
BOXER TIGRATO
BULLDOG INGLESE
BULLMASTIFF
CANE CORSO
CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA - SARPLANINAC
CANE DEI PIRENEI - CHIEN DES PYRENEES
CAO DA SERRA DE AIRES
CAO DE CASTRO LABOREIRO
DOBERMANN
DOGUE DE BORDEAUX
FILA BRASILEIRO
GRANDE BOVARO SVIZZERO
HARLEKINPINSCHER
HOVAWART
LANDSEER
LEONBERGER
MASTIFF - MASTINO INGLESE
MASTINO DEI PIRENEI - MASTIN DEL PIRINEO
MASTINO NAPOLETANO
MASTINO SPAGNOLO
PASTORE DEL CAUCASO
PASTORE DELL'ASIA CENTRALE
PINSCHER
PINSCHER AUSTRIACO A PELO RASO
RAFEIRO DO ALENTEJO
ROTTWEILER
SAN BERNARDO A PELO CORTO
SAN BERNARDO A PELO LUNGO
SCHNAUZER GIGANTE NERO
SCHNAUZER MEDIO NERO
SCHNAUZER NANO - ZWERGSCHNAUZER
SHAR PEI
TCHIORNY TERRIER - TERRIER NERO RUSSO
TERRANOVA - NEWFOUNDLAND
TIBETAN MASTIFF - MASTINO DEL TIBET
TOSA
ZWERGPINSCHER - PINSCHER NANO